

COMUNE DI ANGHIARI

Provincia di Arezzo

Ufficio Segreteria

N.9/27.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE I.U.C. - AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI
PER L'ANNO 2016.=

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 19,30, nella Biblioteca comunale - Corso Matteotti, 107, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome dei Consiglieri	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome dei Consiglieri	Pres.	Ass.
1	LA FERLA Riccardo	sì		8	MAURIZI Federico	sì	
2	RICCERI Giuseppe	sì		9	MORETTI Giacomo	sì	
3	SCARTONI Fabrizio	sì		10	DINI Sandro		sì
4	ATTALA Sandro	sì		11	POLCRI Alessandro	sì	
5	MEOZZI Mirco	sì		12	MAGGINI Claudio	sì	
6	MAZZONI Luca	sì		13	ROSSI Loris		sì
7	PETRUCCIOLI Miriam	sì					

Assiste il vice-segretario comunale arch. Gerardo Guadagni.

Constatato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il sig. avv. Riccardo LA FERLA - sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.:

_____/_____/_____.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

* * *

* * *

N.9 - OGGETTO: CONFERMA TARIFFE I.U.C. - AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI PER L'ANNO 2016.=

(Accertata l'urgenza, ai sensi dell'art. 38 - comma 5 - del d.lgs. 18.08.2000, n° 267)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE del Sindaco;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 12 del 21.05.2014, esecutiva, con la quale si provvedeva all'approvazione delle tariffe I.U.C. per l'anno 2014;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n° 11 del 06.07.2015, esecutiva, con la quale si confermavano le tariffe I.U.C. per l'anno 2015;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE, altresì:

- tutte le disposizioni del d.lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 52 del d.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno dell'01.03.2016, con cui è stato disposto il differimento al 30 Aprile 2016 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), che prevede che il gettito IMU sia interamente attribuito ai Comuni salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale "D", spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;

ms/2016-CC09

VISTA la legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28.12.2015 - art. 1, comma 10), che ha introdotto a decorrere dall'anno 2016 la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio oppure figlio/genitore);

VISTA la legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28.12.2015 - art. 1, comma 14), che ha disposto l'eliminazione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze a decorrere dall'anno 2016, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n° 147, che:

- al comma 707 modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011 prevedendo che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- istituisce con decorrenza 01.01.2013 la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- istituisce con decorrenza 01.01.2013 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi agli stessi;

VISTO il Piano Finanziario della I.U.C. (solo per la TARI), da approvare con la presente deliberazione;

VISTI i prospetti predisposti dal Responsabile dell'Ufficio finanziario inerenti le tariffe TARI, nonché le aliquote TASI ed IMU per l'anno 2016, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI il d.lgs. 18.8.2000, n° 267 e lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 -c.1- del d.lgs. 267/2000;

CON OTTO VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza), UN ASTENUTO (cons. Meozzi, del gruppo di maggioranza "Sinistra per Anghiari") e DUE CONTRARI (Minoranza), su undici consiglieri presenti, resi palesemente,

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote **IMU**:

- a) abitazioni principali e relative pertinenze di categorie catastali A1 - A8 - A9 (abitazioni di tipo signorile - ville - castelli):
 - **4,5 (quattro virgola cinque) per mille;**
- b) altri immobili (fabbricati - aree edificabili - terreni agricoli - terreni incolti):
 - **8,10 (otto virgola dieci) per mille;**

c) uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli-figli/genitori):

- **6,10 (sei virgola dieci) per mille**, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado;
 - residenza anagrafica del soggetto che ha in uso l'immobile;
 - dimora abituale del soggetto che ha in uso l'immobile;
 - il soggetto che ha in uso l'immobile deve avere separato stato di famiglia;
 - presenza di contratto di comodato gratuito e/o utenze intestate al soggetto conduttore dell'immobile;

il punto C) è stato modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28.12.2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio oppure figlio/genitore), al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. il comodatario deve utilizzare l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito come abitazione principale;
2. il contratto di comodato gratuito, sia scritto che verbale, deve essere regolarmente registrato presso qualunque ufficio della Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato;
3. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
4. il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
5. i soggetti passivi (comodanti), ai fini della applicazione delle disposizioni sopra previste all'art. 1, comma 10, devono attestare i requisiti nel modello di dichiarazione previsto dall'art. 9, comma 6, del d.lgs. n° 23 del 14.3.2011 (dichiarazione IMU);

2) di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote TASI:

1. abitazioni principali:

2,5 (due virgola cinque) per mille;

2. abitazioni principali e relative pertinenze di categorie catastali A1 - A8 - A9 (abitazioni di tipo signorile - ville - castelli):

1,5 (uno virgola cinque) per mille;

3. altri immobili (fabbricati - aree edificabili);

2,5 (due virgola cinque) per mille. Nel caso di presenza contemporanea di titolare di diritto reale ed occupante si applica al primo soggetto il 70% del tributo, mentre al secondo soggetto il 30% del tributo;

i punti 1) e 3) sono stati modificati dall'art. 1, comma 14, della legge 28.12.2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), che ha abolito la TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze a decorrere dall'anno 2016, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9. Nel caso di presenza contemporanea di titolare di diritto reale ed occupante e qualora l'occupante sia residente, quest'ultimo è esonerato dal pagamento della quota del 30% del tributo;

- 3) di confermare per l'anno 2016 l'importo del piano finanziario TARI 2015, già stabilito per il 2013;
- 4) di allegare altresì al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il documento inerente le aliquote IMU e TASI predisposto dal Responsabile del servizio finanziario;
- 5) di approvare per l'anno 2016 le tariffe TARI, come da tabella allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione in base al disposto di cui alla nota prot. n° 4033 del 28.2.2014 del MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale.

INFINE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON OTTO VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza), UN ASTENUTO (cons. Meozzi-Maggioranza) e DUE CONTRARI (Minoranza), su undici consiglieri presenti, resi palesemente,

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.

ms/2016-CC09

=====

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(avv. Riccardo La Ferla)

Il Vice-Segretario comunale
(arch. Gerardo Guadagni)

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, 20.05.2016

Il Segretario comunale

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da oggi 20 MAG. 2016 al 04 GIU. 2016.

Il Messo comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 20 MAGGIO 2016 al 04 GIUGNO 2016, senza reclami:

× mediante affissione all'Albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 -c.1- del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;

× nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.6.2009, n° 69);

è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art.135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° ____/____.____.

- è divenuta esecutiva il giorno ____ MAGGIO 2016:

× decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale, ____ MAGGIO 2016

Il Segretario comunale

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,

Il Segretario comunale

